



IL TRIBUNALE CIVILE DI ASTI  
-SEZIONE FALLIMENTARE-

composto dai sig.ri Magistrati:

dott. Francesco Donato

-Presidente

dott. Monica Mastrandrea

- Giudice

dott. Teresa Maria Francioso

- Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso di ammissione al concordato preventivo n° 23/14 della Risorse Energetiche Srl (PI 07126171003) in persona del legale rappresentante *pro tempore* Corrado Nela, elettivamente domiciliata in Asti, Via San Martino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gianleo Occhionero che la rappresenta e difende con l'Avv. Massimiliano Ratti, giusta procura a margine della domanda di ammissione;  
esaminati i documenti allegati;

OSSERVA

1. Il ricorso ex art. 161, comma VI, l.f., c.d. precondordato, RG 16/14 proposto dalla Risorse Energetiche è stato dichiarato inammissibile con decreto del 12.12.2014.
2. Con ricorso ai sensi dell'art. 160 legge fallimentare, depositato in cancelleria il 7.11.2014, la Risorse Energetiche Srl ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo con una proposta di carattere liquidatorio incentrata sulla cessione dell'intero attivo (in sintesi il piano concordatario prevede la cessione di tutti i beni costituenti il patrimonio della società al fine dell'integrale pagamento delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati generali mentre, per quanto riguarda i crediti assistiti da prelazioni speciali è prevista la loro soddisfazione sino alla capienza di quanto realizzato a seguito della vendita dei beni oggetto del privilegio speciale al

netto dell'incidenza delle prededuzioni e senza concorrere nel riparto con gli altri chirografari e, infine, per i creditori chirografari, è previsto il pagamento del loro credito nella misura dell'5%).

3. A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti: 1. copia della delibera dell'Amministratore Unico della Risorse Energetiche Srl del 20.6.2014; 2. relazione aggiornata della Risorse Energetiche Srl sulla situazione economica patrimoniale, economica e finanziaria della società al 30.9.2014; 3. stato analitico ed estimativo della attività; 4. piano di ristrutturazione dei debiti; 5. elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione; 6. elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore. 7. relazione ex art. 161 legge fallimentare del Dott. Roberto Tregrosso attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; 8. relazione ex art. 160, comma 2, l.f.; 9. nota integrativa e chiarificatrice degli elementi, dati e notizie a sostegno della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Con provvedimento del 12.12.2014 il Tribunale ha chiesto chiarimenti ai sensi dell'art. 162, comma I, l.f. e ha fissato l'udienza del 28.1.2015 poi differita all'11.2.2015. La ricorrente ha depositato il 20.1.2015 memoria e documentazione integrativa. All'udienza dell'11.2.2015, presente la ricorrente e il Pubblico Ministero, il Tribunale si è riservato di decidere sulla ammissione al concordato.

4. La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 152 e 161 legge fallimentare dall'amministratore della società proponente, come risulta dalla documentazione in atti.

Secondo il nuovo testo dell'art. 163 legge fallimentare al tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta previa valutazione *della correttezza dei criteri di formazione delle classi nonché, prima facie*, della fattibilità del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità, non solo formale, ciò a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori.

Ne consegue che il controllo sulla ritualità, secondo l'accezione propria del diritto processuale civile, coinvolge il preventivo accertamento circa l'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto e, secondo tale accezioni, il giudice delegato (e dunque ancor prima il pm) è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, tale che la stessa sia inquadrabile in una necessaria cornice di legittimità- oltre che meramente formale- anche sostanziale. In proposito, il PM, presente all'udienza ex art. 162, comma I, l.f., non ha formulato rilievi.

Ne consegue che, in tale fase, il tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa cui è diretta.

5. In proposito, deve premettersi che il piano di concordato in esame non si discosta dalla ordinarietà dei concordati c.d. liquidatori con cessione, prevedendo l'intera cessione dell'attivo ai creditori e la riscossione di ingenti crediti erariali, nonché l'escussione dei pegni costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti del creditore Mediocredito. In particolare, sono previsti: 1) l'impiego della liquidità per €. 386.001,00; 2) l'incasso di crediti erariali (per €. 275.805,00 decurtati del 30%); 3) l'alienazione del compendio immobiliare in misura compresa tra €. 2.754.000,00 e €. 4.590.000,00, entro il 21.1.2016; 4) l'alienazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e delle rimanenze in misura compresa tra €. 205.050,00 ed €. 1.009.500,00, entro il 31.12.2015; 5) l'escussione delle garanzie da parte di Mediocredito e, conseguentemente, dei pegni costituiti a favore di BNL e Banca Popolare di Cividale, rispettivamente di €. 2.723.100,00 e di €. 950.000,00, entro il 30.6.2015.

La società ricorrente intende procedere: al pagamento integrale dei crediti prededucibili (quantificati in €. 570.800,00 di cui €. 320.000 per spese di assistenza per la predisposizione del piano concordatario) mano a mano che si presentano, salvo che per i crediti prededucibili inerenti i compensi per l'assistenza nella

presente procedura per i quali è previsto il pagamento entro il 31.12.2016, con il consenso dei soggetti interessati; al pagamento dei creditori privilegiati generali (€ 45.041,67) al 100% entro il 31.12.2015; al pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2758, comma 2, c.c. (c.d. rivalsa IVA, quantificata in € 653.267,00) nella misura del 5%, attesa l'incapienza dei beni sui quali insiste il privilegio, come da relazione ex art. 160, comma 2, l.f. depositata in uno alla memoria integrativa, entro il 31.12.2016; al pagamento dei creditori chirografari (€ 9.268.090,00) nella misura del 5% entro il 31.12.2016; al pagamento del creditore Mediocredito, per la quota ipotecaria in misura pari al valore di realizzo del bene, al netto dell'incidenza delle prededuzioni, entro il 30.6.2015, per la quota privilegiata sugli impianti e sulle attrezzature in misura pari al valore di realizzo dei beni, entro il 30.6.2016, mediante escussione delle fideiussioni entro il 30.6.2015.

Va premesso che il professionista attestatore ha dichiarato, quanto all'indipendenza, anche ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), l.f. di non avere alcun interesse nei confronti della società né di avere relazioni di lavoro o di altro genere, dirette o indirette che possano compromettere la propria indipendenza, ponendosi come terzo rispetto sia a coloro che hanno redatto il piano, sia all'amministrazione contabile della società, ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. per non avendo prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

In merito alle verifiche eseguite nella relazione (cfr. pag. 40) si puntualizza che è stata effettuata l'attività di circolarizzazione dei due crediti vantati dalla società a seguito della quale, ritenendo sussistenti le condizioni per la compensazione legale, ha proceduto all'azzeramento del valore dei crediti.

In particolare, sulla fattibilità, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità del piano, non emergono significativi elementi di inidoneità giacché la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.



Tale relazione da conto, tra le altre, delle verifiche effettuate in merito ai crediti erariali e all'ipotesi di cessione degli stessi mediante applicazione di un coefficiente di svalutazione del 30%.

Va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con cessione dei beni, è evidente che la fattibilità del piano è indissolubilmente correlata al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti; circostanze queste che il Collegio, nella presente fase sub-procedimentale, non può verificare ulteriormente e che saranno oggetto di puntuale e attenta verifica da parte del commissario giudiziale (sia in ordine alla verifica approfondita circa l'effettiva esigibilità e/o cessione dei crediti, sia in ordine alla verifica di ulteriori aspetti relativi alla esistenza di eventuali profili di responsabilità di gestione ed al compimento di eventuali atti pregiudizievoli alla massa dei creditori). In particolare, il Commissario giudiziale dovrà dare conto dei rapporti intercorrenti tra Risorse Energetiche Srl e la Costech International SpA, sia in qualità di socia (in misura attualmente pari al 10% del capitale sociale della ricorrente) che di appaltatore delle opere di realizzazione dell'impianto industriale, anche in relazione alla vicenda penale presso il Tribunale di Udine menzionata nel paragrafo 3.1.1. della memoria integrativa, nonché con riferimento al valore del brevetto per la produzione del silicio dalla lolla di riso.

Il commissario esporrà i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172 l.f. al fine di rendere ai creditori esaustiva informazione.

6. Infine, discorso a parte merita l'analisi sulla ammissibilità di un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati indicato in via prudenziale nel termine di circa un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione o comunque nei *"tempi necessari per la vendita dei beni"*.

Sul primo punto (ammissibilità della proposta concordataria che preveda il pagamento dilazionato dei privilegiati entro il 31.12.2016) deve rilevarsi quanto segue.

Il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, corrisponderebbe ad una soddisfazione non integrale degli stessi, con la inevitabile conseguenza – sul piano giuridico ed al fine della corretta omologabilità del concordato- che i titolari dei crediti vanterebbero la legittimazione al voto, ciò a causa delle modifiche al contenuto del diritto di credito avvenute senza il loro consenso (Trib. Catania 27.7.07, *Giur comm*, 2008, II, 67; Trib Modena 27.2.09, *Fallimento* 8/09, 1003; Trib. Pesacara 16.10.08, *Giur merito* 09, I, 125).

In proposito, sembra preferibile seguire l'orientamento giurisprudenziale moderato- sorretto peraltro da autorevole dottrina- teso ad individuare, sulla base di concreti indici di fatto, le ipotesi di una liquidazione che presenti caratteristiche tali da farla apparire una vera e propria falciatura dei crediti di natura privilegiata (a. dilazione accordata in misura superiore al tempo materialmente necessario per esperire procedure liquidatorie alternative [fallimento o esecuzione forzata]; b. dilazione non bilanciata dalla corresponsione di interessi volti a ristorare il decorso del tempo previsto per il pagamento integrale del credito).

Tale indirizzo, in verità, maggiormente si attaglia al caso in esame ove, per la valutazione di tali aspetti controversi, occorre riflettere sulla natura del piano concordatario che troverà compiuta attuazione con la liquidazione, la quale necessita comunque dei tempi tecnici per procedere alla esitazione dei beni ed alla riscossione dei crediti.

Risulta evidente, in tale ottica, come il pagamento dilazionato dei crediti -anche di natura privilegiata- possa dirsi quasi fisiologico rispetto ad un concordato di tal genere sicché non avrebbe senso optare per un indirizzo giurisprudenziale di estremo rigore inevitabilmente atto a penalizzare sul nascere i nuovi strumenti di risanamento dell'impresa e a non concedere i tempi tecnici che si presumono ragionevoli all'esperimento delle procedure liquidatorie.

Spetta allora agli organi di controllo (commissario giudiziale) il compito di verificare, caso per caso, sulla base degli indici sopra evidenziati, quando una

dilazione nel pagamento dei crediti privilegiati può dirsi equiparabile ad una soddisfazione non integrale del diritto ovvero, quando, attraverso l'inserimento di idonei temperamenti e bilanciamenti (es corresponsione di maggiori interessi a ristoro del ritardo nel pagamento) la dilazione possa invece essere equiparata ad un pagamento soddislativo del diritto di credito.

Ne consegue che sarà compito del commissario giudiziale verificare tali aspetti e, in particolare, la congruità degli interessi offerti ai creditori privilegiati al fine di concludere nel senso di ritenere bilanciata la dilazione del pagamento.

Quanto, infine, al creditore Mediocredito è stato specificato che il credito ipotecario è garantito da fidejussioni che, allo stato, non risultano escusse. Per tale ragione i creditori (fidejussori) Banca Popolare di Civile e Banca Nazionale del Lavoro (titolari del diritto di pegno sui beni del debitore a garanzia dell'obbligazione fidejussoria assunta in favore di Mediocredito) non sono stati inseriti nell'elenco nominativo dei creditori ma nell'elenco dei titolari dei diritti reali sui beni del debitore, depositato in uno alla memoria integrativa.

Il quadro così delineato porta a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria appare più conveniente per il ceto creditorio rispetto alla dichiarazione di fallimento della società, potendosi contare su tempi certamente più rapidi rispetto alle modalità di liquidazione in sede fallimentare.

In conclusione, sulla base dei chiarimenti resi dalla società proponente (cfr. memoria autorizzata) sussistono i requisiti richiesti dall'art. 160, commi primo e secondo, e 161 l.f.

## DICHIARA

Aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da

Risorse Energetiche Srl

## DELEGA

Alla procedura la dot.ssa Teresa Maria Francioso

## NOMINA

Commissario Giudiziale Dott. Giovanni Michele Sibona e Avv. Marco  
D'Arrigo

DISPONE

La convocazione dei creditori per il 14 aprile 2015 ore 13.00

FISSA

Al 16 marzo 2015 il termine per la comunicazione ai creditori del presente  
decreto;

STABILISCE

In giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto, il  
termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di  
€ 60.000,00 quale anticipo delle spese di procedura.

Asti, 26.2.2015


IL GIUDICE ESTENSORE

(Teresa Maria Francioso)



IL PRESIDENTE

(Francesco Donato)



Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale il 26/02/2015  
IL CANCELLIERE  
Funzionario Giudiziario  
LA ROSA CLOTILDE